

# **Ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC)**

del 16 agosto 2017 (Stato 1° aprile 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 47 capoverso 2 e 58 capoverso 6 della legge del 25 settembre 2015<sup>1</sup> sulle attività informative (LAIIn),

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e definizioni**

### **Art. 1**           Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'esercizio, il contenuto e l'utilizzazione dei seguenti sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

- a. il Sistema di analisi integrale (IASA SIC) secondo l'articolo 49 LAIn;
- b. il Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento (IASA-GEX SIC) secondo l'articolo 50 LAIn;
- c. INDEX SIC secondo l'articolo 51 LAIn;
- d. il Sistema d'informazione per la gestione degli affari (GEVER SIC) secondo l'articolo 52 LAIn;
- e. il Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) secondo l'articolo 53 LAIn;
- f. il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) secondo l'articolo 54 LAIn;
- g. Quattro P secondo l'articolo 55 LAIn;
- h. il Sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni (ISCO) secondo l'articolo 56 LAIn;
- i. la Memoria dei dati residui secondo l'articolo 57 LAIn.

<sup>2</sup> Disciplina inoltre l'esercizio, il contenuto e l'utilizzazione dei sistemi di memorizzazione di dati provenienti da operazioni di acquisizione all'estero (art. 36 cpv. 5 LAIn) e di dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 58 cpv. 1 LAIn).

RU 2017 4193

<sup>1</sup> RS 121

**Art. 2** Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *dati*: le informazioni memorizzate nei sistemi d'informazione e di memorizzazione del SIC sotto forma di testo, immagine o suono;
- b. *oggetto*: la compilazione di dati relativi a una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento nei sistemi d'informazione del SIC;
- c. *record di dati personali*: tutti i dati concernenti una determinata persona fisica o giuridica registrati in relazione a un oggetto;
- d. *documento originale*: i dati disponibili in forma elettronica salvati in modalità di sola lettura;
- e. *metadocumento*: il prodotto della registrazione strutturata di documenti originali in IASA SIC e IASA-GEX SIC;
- f. *relazione*: la connessione tra oggetti o tra un oggetto e un metadocumento;
- g. *archiviazione*: l'assegnazione e la memorizzazione di documenti originali in un sistema d'informazione o di memorizzazione;
- h. *registrazione*: la riproduzione del contenuto di un documento originale in un sistema d'informazione mediante la creazione o la modifica di oggetti, relazioni e metadocumenti.

**Sezione 2:  
Disposizioni generali concernenti il trattamento dei dati e  
l'archiviazione****Art. 3** Archiviazione di documenti originali nel sistema di ordinamento

<sup>1</sup> I collaboratori del SIC che assegnano i documenti originali a un sistema d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 verificano prima dell'archiviazione se:

- a. sussistono indizi sufficienti di un nesso con i compiti secondo l'articolo 6 LAIn;
- b. i limiti posti al trattamento dei dati dall'articolo 5 capoverso 5 LAIn sono rispettati; e
- c. le informazioni contenute nei documenti originali sono esatte e rilevanti sulla base della qualità della fonte e della modalità di trasmissione.

<sup>2</sup> Se vi sono dubbi, verificano il contenuto del documento originale in questione.

<sup>3</sup> Se la verifica ha esito negativo, i collaboratori distruggono il documento originale oppure lo rinviando al mittente se proviene da un'autorità d'esecuzione cantonale.

<sup>4</sup> Se un documento originale contiene informazioni su più persone, lo valutano nel suo insieme.

<sup>5</sup> Se è indubbio, sulla base della definizione annuale delle priorità degli ambiti tematici trattati dal SIC, che un documento originale deve essere archiviato in IASA SIC, il collaboratore lo assegna direttamente a tale sistema d'informazione.

<sup>6</sup> Nel caso dell'archiviazione di dati in INDEX SIC nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c, la verifica secondo il capoverso 1 è eseguita dal collaboratore competente dell'autorità d'esecuzione cantonale.

<sup>7</sup> Il SIC può rendere possibile, con l'ausilio del riconoscimento ottico dei caratteri (tecnica OCR), la ricerca di dati nei sistemi d'informazione e di memorizzazione.

<sup>8</sup> Distrugge i supporti di informazioni che sono archiviati in forma digitale e come documento originale.

#### **Art. 4** Valutazione singola e registrazione con riferimento a persone

<sup>1</sup> Prima di una registrazione con riferimento a persone, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano il nesso con i compiti secondo l'articolo 6 LAIn nonché l'esattezza e la rilevanza dei dati personali da registrare; a tal fine tengono conto dei limiti posti al trattamento dei dati dall'articolo 5 capoverso 5 LAIn.

<sup>2</sup> Se la verifica ha esito negativo, distruggono i dati oppure li rinviando al mittente se provengono da un'autorità d'esecuzione cantonale.

<sup>3</sup> Nel caso della registrazione con riferimento a persone in INDEX SIC nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c, la verifica secondo il capoverso 1 è eseguita dai collaboratori dell'autorità d'esecuzione cantonale.

<sup>4</sup> I collaboratori del SIC competenti registrano tutti i rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali in IASA SIC o IASA-GEX SIC ed eseguono la verifica secondo il capoverso 1.

#### **Art. 5** Concessione e revoca dei diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso a un sistema d'informazione o di memorizzazione del SIC sono accordati unicamente su richiesta e con riferimento alla singola persona. Per PES i diritti d'accesso possono essere accordati in base alla funzione.

<sup>2</sup> Nella richiesta devono risultare evidenti il nesso con uno scopo d'utilizzazione sancito nella LAIn nonché la generalità e la funzione del richiedente.

<sup>3</sup> Il SIC esegue un controllo formale della richiesta e accorda i diritti d'accesso.

<sup>4</sup> Può revocare i diritti d'accesso che non sono stati utilizzati per oltre sei mesi.

<sup>5</sup> È competente per l'esecuzione dei diritti d'accesso ai sistemi d'informazione e di memorizzazione che gestisce.

#### **Art. 6** Accesso trasversale e valutazione temporanea

<sup>1</sup> Nel quadro dei rispettivi diritti d'accesso, gli utenti dei sistemi d'informazione del SIC possono accedere simultaneamente a tutti i sistemi d'informazione del SIC. A

tal fine è a loro disposizione la funzionalità di ricerca e distribuzione «Sistema integrato di ricerca e distribuzione» (SIDRED).

<sup>2</sup> I metadocumenti in IASA SIC e IASA-GEX SIC possono essere correlati con oggetti tramite relazioni trasversali.

<sup>3</sup> Per la gestione dell'acquisizione di informazioni e per l'analisi operativa, nel quadro di progetti limitati nel tempo e a livello tematico è possibile valutare separatamente nella rete interna di sicurezza particolarmente protetta (SiLAN) copie di dati provenienti dai sistemi d'informazione e di memorizzazione del SIC. Tale valutazione deve essere approvata dal SIC.

<sup>4</sup> Al termine della valutazione i responsabili registrano i risultati in un sistema d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 e distruggono le copie dei dati.

#### **Art. 7**            Dati particolarmente sensibili

<sup>1</sup> Il SIC tratta dati particolarmente sensibili al di fuori dei suoi sistemi d'informazione se lo esige la protezione delle fonti secondo l'articolo 35 LAIn.

<sup>2</sup> I dati sono conservati in contenitori o locali particolarmente protetti. Possono essere consultati solo direttamente e non sono disponibili per valutazioni particolari.

<sup>3</sup> L'accesso ai dati è consentito unicamente ai collaboratori del SIC, o ai loro sostituti, competenti per la direzione dell'operazione in questione o per la gestione di una fonte nonché al capo dell'Acquisizione o al suo sostituto.

<sup>4</sup> Il SIC registra secondo le disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1 le informazioni rilevanti per le attività informative provenienti da un'operazione o dalla gestione di una fonte in IASA SIC o IASA-GEX SIC ai fini della valutazione.

<sup>5</sup> Al termine dell'operazione o della gestione della fonte cancella tutti i dati personali memorizzati al di fuori dei sistemi d'informazione, ad eccezione dei dati relativi alla fonte.

<sup>6</sup> Il capo dell'Acquisizione, o il suo sostituto, verifica almeno una volta l'anno per ogni operazione e per ogni gestione di una fonte se i dati sono trattati secondo le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 e se, tenendo conto della situazione attuale, sono ancora necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn. Fa cancellare i dati non più necessari.

<sup>7</sup> La durata di conservazione dei dati relativi a operazioni è di 45 anni al massimo.

#### **Art. 8**            Cancellazione dei dati

<sup>1</sup> Il SIC provvede affinché, in occasione della cancellazione, tutti i dati che devono essere archiviati siano trasferiti in un modulo di archiviazione.

<sup>2</sup> Cancella i dati nei sistemi d'informazione e di memorizzazione entro tre mesi dalla scadenza della durata di conservazione secondo gli articoli 7 capoverso 7, 21 capoverso 2, 28, 34 capoverso 2, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70.

<sup>3</sup> Cancella un oggetto in IASA SIC o IASA-GEX SIC dopo che è stato cancellato l'ultimo metadocumento ad esso riferito.

<sup>4</sup> Cancella un documento originale in IASA-GEX SIC dopo che è stato cancellato l'ultimo metadocumento ad esso riferito.

<sup>5</sup> Cancella i documenti originali in IASA SIC al più tardi allo scadere della durata di conservazione (art. 21 cpv. 2).

#### **Art. 9** Archiviazione

<sup>1</sup> L'archiviazione dei dati provenienti dai sistemi d'informazione del SIC è retta dall'articolo 68 LAIn.

<sup>2</sup> Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati contenuti nei moduli di archiviazione.

<sup>3</sup> Nel quadro dell'archiviazione ordinaria dei dati dei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC e GEVER SIC, il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, dati provenienti da accertamenti preliminari nonché dati riguardanti la gestione dei mandati delle autorità d'esecuzione cantonali.

<sup>4</sup> Distrugge i dati che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico.

### **Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la protezione dei dati e la sicurezza dei dati**

#### **Art. 10** Diritto d'accesso delle persone interessate

<sup>1</sup> Il diritto d'accesso delle persone coinvolte in un trattamento di dati è retto dall'articolo 63 LAIn.

<sup>2</sup> Se il richiedente è registrato in IASA SIC nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b o c, al momento di fornire le informazioni il SIC consulta l'autorità d'esecuzione cantonale competente.

#### **Art. 11** Controllo della qualità

<sup>1</sup> La verifica periodica dei record di dati personali nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC e Quattro P è retta dagli articoli 20, 27 e 54. La verifica periodica dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali è retta dall'articolo 33.

<sup>2</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC controlla a campione almeno una volta l'anno la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati in tutti i sistemi d'informazione del SIC. A tal fine allestisce un piano dei controlli.

<sup>3</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati personali e cancella tutti i dati ad essi correlati secondo l'articolo 5 capoverso 6 LAIn relativi a:

- a. organizzazioni e gruppi che sono stati cancellati dalla lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn;

- b. persone, organizzazioni e gruppi sottoposti dal SIC a una procedura di controllo secondo l'articolo 37 dell'ordinanza del 16 agosto 2017<sup>2</sup> sulle attività informative (OAI), la quale si è conclusa senza che l'organizzazione o il gruppo interessati siano stati inclusi nella lista d'osservazione.

<sup>4</sup> Verifica almeno un volta l'anno nei record di dati personali i dati che sono stati acquisiti e registrati in via eccezionale sulla base dell'articolo 5 capoverso 6 LAIn e che non hanno un nesso né con la lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn né con una procedura di controllo di cui all'articolo 37 OAI; cancella i dati se possono essere escluse le attività secondo l'articolo 5 capoverso 6 LAIn o se, entro un anno dalla registrazione, non sono dimostrate.

<sup>5</sup> Provvede a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza mediante formazioni interne e controlli regolari. Se durante i controlli ha constatato irregolarità, propone misure al direttore del SIC o al suo sostituto.

<sup>6</sup> Il direttore del SIC o il suo sostituto possono incaricare l'organo di controllo della qualità del SIC di eseguire ulteriori verifiche dei sistemi d'informazione e di memorizzazione secondo gli articoli 36 capoverso 5, 47 e 58 capoverso 1 LAIn.

#### **Art. 12**            Responsabilità e competenze

Il SIC disciplina la responsabilità e le competenze per i suoi sistemi d'informazione e di memorizzazione nei corrispondenti regolamenti per il trattamento dei dati.

#### **Art. 13**            Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>3</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b.<sup>4</sup> l'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>5</sup> sui ciber-rischi;
- c. l'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>6</sup> sulla protezione delle informazioni;
- d.<sup>7</sup> ...

<sup>2</sup> Il SIC disciplina nei regolamenti per il trattamento dei dati le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati.

#### **Art. 14**            SiLAN

<sup>1</sup> SiLAN è l'ambiente TIC gestito dal SIC con una rete informatica particolarmente protetta.

<sup>2</sup> RS 121.1

<sup>3</sup> RS 235.11

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

<sup>5</sup> RS 120.73

<sup>6</sup> RS 510.411

<sup>7</sup> Abrogata dall'all. n. 2 dell'O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

<sup>2</sup> In SiLAN possono essere trattati dati di tutti i livelli di classificazione.

<sup>3</sup> SiLAN è esclusivamente a disposizione dei collaboratori del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali, dell'autorità di vigilanza indipendente di cui all'articolo 76 LAIn, del Servizio informazioni militare nonché del fornitore di prestazioni TIC del SIC, i quali dispongono delle corrispondenti autorizzazioni secondo l'articolo 5. Il diritto di utilizzazione si applica anche ai mandatari che hanno ricevuto da detti organi la corrispondente autorizzazione.

<sup>4</sup> La Confederazione finanzia l'integrazione delle autorità d'esecuzione cantonali nell'ambiente SiLAN.

**Art. 15** Trasmissione dei dati al di fuori di SiLAN

Alla trasmissione dei dati del SIC al di fuori di SiLAN si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>8</sup> sulla protezione delle informazioni.

## **Sezione 4: Disposizioni particolari relative a IASA SIC**

**Art. 16** Struttura

IASA SIC si compone di:

- a. una sezione per l'archiviazione e la consultazione dei dati;
- b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per la registrazione nonché per il trattamento, la valutazione e l'analisi trasversali dei dati.

**Art. 17** Contenuto

<sup>1</sup> IASA SIC contiene dati concernenti persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi che riguardano i settori di compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAIn, eccettuati i dati relativi all'estremismo violento.

<sup>2</sup> Gli oggetti e i metadocumenti, nonché le reciproche relazioni, possono essere visualizzati graficamente e le visualizzazioni possono essere memorizzate.

<sup>3</sup> IASA SIC può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

<sup>4</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

**Art. 18** Registrazione dei dati

<sup>1</sup> I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati valutano la rilevanza e l'esattezza dei dati personali da registrare.

<sup>2</sup> Contrassegnano i metadocumenti:

- a. le cui informazioni sono valutate come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte; o
- b. che sono stati rilevati in virtù dell'articolo 5 capoverso 6 LAIn.

<sup>3</sup> Contrassegnano oggetti concernenti persone fisiche o giuridiche che sono stati registrati sulla base della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l'articolo 37 OAI<sup>9</sup>.

#### **Art. 19** Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 49 capoverso 3 LAIn.

<sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.

#### **Art. 20** Verifica periodica dei record di dati personali

<sup>1</sup> I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano periodicamente i record di dati personali.

<sup>2</sup> Al riguardo, svolgono i compiti seguenti:

- a. verificano, tenendo conto della situazione attuale, se il record di dati personali è ancora necessario per l'adempimento dei compiti del SIC secondo l'articolo 6 LAIn e se sono rispettati i limiti posti al trattamento dei dati dall'articolo 5 capoversi 5 e 6 LAIn;
- b. cancellano i dati non più necessari;
- c. rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti;
- d. registrano l'esecuzione e l'esito della verifica se hanno eseguito una rettifica, una contrassegnazione o una cancellazione.

<sup>3</sup> La verifica periodica è eseguita al più tardi quando sono scaduti i seguenti termini dalla registrazione dell'oggetto o dall'ultima verifica periodica:

- a. terrorismo internazionale: 10 anni;
- b. spionaggio, proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC) o commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altro materiale d'armamento: 15 anni;
- c. altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza: 20 anni.

<sup>4</sup> Se un record di dati personali contiene metadocumenti provenienti da diversi ambiti si applica il termine più breve.

#### **Art. 21** Durata di conservazione

<sup>1</sup> Ai metadocumenti in IASA SIC si applicano le durate di conservazione seguenti:

<sup>9</sup> RS 121.1



- a. per i dati provenienti dall'ambito del terrorismo internazionale: 30 anni al massimo;
- b. per i dati di cui all'articolo 20 capoverso 3 lettera b: 45 anni al massimo;
- c. per i dati concernenti divieti d'entrata: 10 anni al massimo dalla scadenza del divieto d'entrata, complessivamente 35 anni al massimo;
- d. per altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza: 45 anni al massimo.

<sup>2</sup> La durata di conservazione per i documenti originali che non sono riferiti a un metadocumento è di 15 anni al massimo.

## **Sezione 5: Disposizioni particolari relative a IASA-GEX SIC**

### **Art. 22**            Struttura

IASA-GEX SIC si compone di:

- a. una sezione per l'archiviazione e la consultazione dei dati;
- b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per la registrazione nonché per il trattamento, la valutazione e l'analisi trasversali dei dati.

### **Art. 23**            Contenuto

<sup>1</sup> IASA-GEX SIC contiene dati:

- a. concernenti persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi con un nesso diretto o indiretto con i gruppi designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera c LAln;
- b. concernenti persone fisiche o giuridiche che negano la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti.

<sup>2</sup> Gli oggetti e i metadocumenti, nonché le reciproche relazioni, possono essere visualizzati graficamente e le visualizzazioni possono essere memorizzate.

<sup>3</sup> IASA-GEX SIC può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

<sup>4</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

### **Art. 24**            Registrazione dei dati

<sup>1</sup> Prima della registrazione di una nuova informazione, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione valutano se essa conferma o smentisce la rilevanza della persona fisica o giuridica a cui si riferisce per l'adempimento dei compiti informativi nell'ambito dell'estremismo violento.

<sup>2</sup> I collaboratori competenti contrassegnano i metadocumenti fondati su dati che:

- a. sulla base della provenienza, della modalità di trasmissione, del contenuto e delle conoscenze già disponibili sono valutati come non attendibili;
  - b. sono valutati come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte;
  - c. sono stati rilevati sulla base dell'articolo 5 capoverso 6 LAIn.
- <sup>3</sup> Contrassegnano oggetti concernenti persone fisiche o giuridiche che:
- a. sono stati registrati sulla base della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l'articolo 37 OAI<sup>10</sup>;
  - b. non appartengono a un gruppo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn; o
  - c. hanno un nesso individuabile con un oggetto, ma non presentano una rilevanza propria per quanto concerne il settore di compiti dell'estremismo violento (terzi).
- <sup>4</sup> Un documento originale in IASA-GEX SIC deve essere correlato con almeno un metadocumento e un oggetto mediante relazioni.
- <sup>5</sup> I collaboratori competenti registrano provvisoriamente i dati e li contrassegnano opportunamente.
- <sup>6</sup> Il SIC può utilizzare i dati concernenti persone fisiche e giuridiche contenuti nei documenti originali per l'allestimento di un prodotto informativo soltanto se esiste un oggetto relativo alla persona interessata.

#### **Art. 25** Controllo della registrazione

- <sup>1</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC verifica se i dati sono stati registrati legalmente. A tal fine valuta in particolare la rilevanza e la correttezza della contrassegnazione.
- <sup>2</sup> Conferma la registrazione definitiva contrassegnando opportunamente i dati.
- <sup>3</sup> Distrugge i dati che non ha confermato e informa sui motivi il servizio che ha registrato i dati.

#### **Art. 26** Diritti d'accesso

- <sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 50 capoverso 3 LAIn.
- <sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.

#### **Art. 27** Verifica periodica dei record di dati personali

- <sup>1</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati personali al più tardi cinque anni dopo la loro registrazione. Successivamente esegue almeno ogni tre anni una verifica periodica dei record di dati personali.

<sup>10</sup> RS 121.1

<sup>2</sup> Al riguardo, svolge i compiti seguenti:

- a. verifica, tenendo conto della situazione attuale, se il record di dati personali è ancora necessario per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn;
- b. cancella i dati non più necessari;
- c. rettifica, contrassegna o cancella i dati riconosciuti inesatti;
- d. registra l'esecuzione e il risultato della verifica se il record di dati personali non viene cancellato.

<sup>3</sup> I dati contrassegnati come non attendibili da oltre cinque anni dalla registrazione possono continuare a essere utilizzati fino alla successiva verifica periodica soltanto se:

- a. sono necessari per l'adempimento dei compiti legali; e
- b. il direttore del SIC o il suo sostituto ne ha autorizzato l'ulteriore utilizzazione.

<sup>4</sup> L'organo di controllo della qualità cancella, in occasione della prima verifica periodica, gli oggetti contrassegnati come dati concernenti terzi.

#### **Art. 28** Durata di conservazione

<sup>1</sup> La durata di conservazione dei metadocumenti in IASA-GEX SIC è di 15 anni al massimo.

<sup>2</sup> La durata di conservazione in IASA-GEX SIC dei metadocumenti con dati concernenti divieti d'entrata è di 10 anni al massimo dalla scadenza del divieto d'entrata, complessivamente 35 anni al massimo.

### **Sezione 6: Disposizioni particolari relative a INDEX SIC**

#### **Art. 29** Struttura

INDEX SIC si compone di:

- a. una sezione per determinare se in IASA SIC o IASA-GEX SIC il SIC tratta dati riguardanti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento (IASA INDEX);
- b. una sezione per l'archiviazione, la registrazione, il trattamento, la consultazione e la valutazione di dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali (SICant INDEX); e
- c. una sezione per la gestione dei mandati e per l'allestimento, la trasmissione e l'archiviazione dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali nonché per l'archiviazione dei prodotti che il SIC ha ricevuto.

**Art. 30**          Contenuto

<sup>1</sup> Il contenuto di INDEX SIC è retto dall'articolo 51 capoverso 3 LAln.

<sup>2</sup> Se è necessario per motivi di protezione delle fonti secondo l'articolo 35 LAln, a titolo eccezionale i dati di persone fisiche o giuridiche trattati in IASA SIC o IASA-GEX SIC non compaiono in IASA INDEX.

<sup>3</sup> INDEX SIC può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

<sup>4</sup> I dati concernenti terzi trattati in IASA-GEX SIC non compaiono in IASA INDEX.

<sup>5</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

**Art. 31**          Trattamento dei dati da parte delle autorità d'esecuzione cantonali

Le autorità d'esecuzione cantonali trattano i dati necessari per l'esecuzione della LAln esclusivamente nelle sezioni di INDEX SIC adibite a tale scopo. Al riguardo, tengono conto dei limiti posti al trattamento dei dati dall'articolo 5 capoverso 5 LAln.

**Art. 32**          Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 51 capoverso 4 LAln.

<sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 3.

**Art. 33**          Verifica periodica dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali

<sup>1</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC verifica i rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali che compaiono in INDEX SIC al più tardi cinque anni dopo la loro registrazione nei sistemi IASA SIC e IASA-GEX SIC. In seguito esegue almeno ogni cinque anni una verifica periodica dei rapporti.

<sup>2</sup> Al riguardo, svolge i compiti seguenti:

- a. verifica, tenendo conto della situazione attuale, se il rapporto è ancora necessario per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAln;
- b. cancella i rapporti non più necessari e i metadocumenti, le relazioni e gli oggetti basati esclusivamente su tali rapporti;
- c. rettifica, contrassegna o cancella i dati riconosciuti inesatti;
- d. registra l'esecuzione e il risultato della verifica se il rapporto non viene cancellato.

<sup>3</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente, sulla base di un piano, un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2 nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c.

**Art. 34** Durata di conservazione

<sup>1</sup> Le cancellazioni nei sistemi d'informazione IASA SIC e IASA-GEX SIC comportano automaticamente l'eliminazione dei corrispondenti dati in INDEX SIC.

<sup>2</sup> La durata di conservazione per i dati nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c è di cinque anni al massimo.

<sup>3</sup> Su richiesta delle autorità d'esecuzione cantonali o dopo cinque anni, l'organo di controllo della qualità del SIC distrugge i dati di cui al capoverso 2. Le autorità d'esecuzione cantonali possono distruggere loro stesse entro dieci giorni le registrazioni errate.

**Sezione 7: Disposizioni particolari relative a GEVER SIC**

**Art. 35** Struttura

GEVER SIC si compone di:

- a. una sezione per l'archiviazione e il trattamento dei dati che servono a trattare e controllare gli affari nonché a garantire processi di lavoro efficienti;
- b. una sezione che permettere di consultare e trattare i mandati pendenti e conclusi; e
- c. un motore di ricerca che permette di eseguire ricerche a tutto testo all'interno di GEVER SIC.

**Art. 36** Contenuto

<sup>1</sup> Il contenuto di GEVER SIC è retto dall'articolo 52 capoverso 2 LAIn.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 11 dell'ordinanza GEVER del 3 aprile 2019<sup>11</sup>, in GEVER SIC sono archiviati dati del livello di classificazione «confidenziale» e «segreto» non criptati.<sup>12</sup>

<sup>3</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

**Art. 37** Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 52 capoverso 3 LAIn.

<sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 4.

**Art. 38** Controllo della qualità

<sup>1</sup> I collaboratori del SIC competenti per i dossier in GEVER verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati dei dossier sono ancora

<sup>11</sup> RS 170.010.441

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 3 apr. 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1311).

necessarie per il trattamento e il controllo degli affari nonché per garantire processi di lavoro efficienti in seno al SIC.

<sup>2</sup> Cancellano i dati non più necessari.

<sup>3</sup> Rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti.

<sup>4</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

#### **Art. 39** Blocco dell'utilizzazione

<sup>1</sup> I rapporti d'attività, i rapporti sulla situazione e le comunicazioni di dati a terzi non possono essere allestiti sulla base di dati provenienti da GEVER SIC.

<sup>2</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se tale blocco dell'utilizzazione è rispettato.

#### **Art. 40** Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in GEVER SIC è di 20 anni al massimo.

### **Sezione 8: Disposizioni particolari relative a PES**

#### **Art. 41** Struttura

PES si compone di sezioni organizzate per eventi e tematiche finalizzate all'archiviazione, al trattamento, alla consultazione e alla valutazione dei dati seguenti:

- a. dati provenienti da reti informative integrate relative a eventi;
- b. rapporti periodici sulla situazione, aggiornamenti della situazione e documentazioni;
- c. dati provenienti dal registro dei servizi di picchetto del SIC.

#### **Art. 42** Contenuto

<sup>1</sup> Il contenuto di PES è retto dall'articolo 53 capoverso 2 LAIn.

<sup>2</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 5.

<sup>3</sup> I dati personali sono trattati in PES unicamente per quanto sia assolutamente necessario per la presentazione e la valutazione della situazione o per sventare pericoli con mezzi di polizia.

#### **Art. 43** Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 53 capoversi 3 e 4 LAIn.

<sup>2</sup> Le autorità e gli uffici di cui all'allegato 3 OAI<sup>13</sup> hanno accesso a PES per gli scopi ivi indicati e alle condizioni ivi stabilite.

<sup>3</sup> Il SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un incremento della minaccia per la sicurezza, un accesso a PES limitato nel tempo e nei contenuti, se tali servizi e autorità:

- a. sono direttamente o indirettamente interessati da un evento;
- b. possono contribuire, con le proprie informazioni o conoscenze, a una migliore presentazione e valutazione della situazione; o
- c. partecipano alla gestione o all'attuazione di misure di sicurezza.

<sup>4</sup> Può esigere che le autorità e gli uffici di cui al capoverso 2 lo informino sull'utilizzazione dei dati.

<sup>5</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 6.

#### **Art. 44** Controllo della qualità

<sup>1</sup> I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione e il trattamento dei dati in PES verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati in PES sono ancora necessarie per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn. Sono esclusi da tale verifica i dati archiviati secondo il capoverso 4.

<sup>2</sup> I collaboratori competenti cancellano i dati non più necessari.

<sup>3</sup> Rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti.

<sup>4</sup> I collaboratori dell'Ufficio federale di polizia competenti per l'archiviazione dei dati in PES verificano annualmente i dati archiviati dall'Ufficio federale di polizia. Verificano se i dati per la gestione e l'applicazione di misure di polizia di sicurezza o per sventare pericoli con mezzi di polizia sono ancora necessari.

<sup>5</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

#### **Art. 45** Durata di conservazione

<sup>1</sup> La durata di conservazione dei dati in PES è di tre anni al massimo.

<sup>2</sup> La durata di conservazione dei dati archiviati dall'Ufficio federale di polizia è di due anni al massimo.

## Sezione 9: Disposizioni particolari relative al Portale OSINT

### Art. 46            Struttura

Il Portale OSINT si compone di un archivio di dati organizzato per fonti e per tematiche finalizzato alla consultazione e alla valutazione di dati provenienti da fonti accessibili al pubblico.

### Art. 47            Contenuto

<sup>1</sup> Il contenuto del Portale OSINT è retto dall'articolo 54 capoverso 2 LAIn.

<sup>2</sup> Prima di utilizzarli o comunicarli, il SIC riversa in IASA SIC o IASA-GEX SIC i dati personali archiviati nel Portale OSINT secondo le disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1 o in GEVER SIC secondo le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 1.

<sup>3</sup> Può archiviare in modo automatico dati nel Portale OSINT se tramite procedure e direttive garantisce il nesso con i compiti di cui all'articolo 6 LAIn.

<sup>4</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

### Art. 48            Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 54 capoversi 3 e 4 LAIn.

<sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 7.

### Art. 49            Controllo a campione

L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

### Art. 50            Durata di conservazione

<sup>1</sup> La durata di conservazione dei dati nel Portale OSINT è di due anni al massimo.

<sup>2</sup> La durata di conservazione nel Portale OSINT dei dati rilevati nel quadro del monitoraggio jihadimon è di cinque anni al massimo.

## Sezione 10: Disposizioni particolari relative a Quattro P

### Art. 51            Struttura

Quattro P si compone di una sezione per l'archiviazione, la registrazione, la consultazione e la valutazione dei dati trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera.



**Art. 52**           Contenuto

- <sup>1</sup> Il contenuto di Quattro P è retto dall'articolo 55 capoverso 2 LAIn.
- <sup>2</sup> Prima di utilizzarli o comunicarli, il SIC riversa in IASA SIC o IASA-GEX SIC i dati personali archiviati in Quattro P secondo le disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1 o in GEVER SIC secondo le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 1.
- <sup>3</sup> Può archiviare in modo automatico i dati in Quattro P se tramite procedure e direttive garantisce che hanno una relazione con l'elenco non pubblico di cui all'articolo 55 capoverso 4 LAIn.
- <sup>4</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 8.

**Art. 53**           Diritti d'accesso

- <sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 55 capoverso 3 LAIn.
- <sup>2</sup> I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in Quattro P possono modificare o cancellare dati, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.
- <sup>3</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 9.

**Art. 54**           Verifica periodica dei record di dati personali

- <sup>1</sup> I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in Quattro P verificano almeno una volta l'anno se i record di dati personali trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera corrispondono all'elenco stabilito dal Consiglio federale conformemente all'articolo 55 capoverso 4 LAIn.
- <sup>2</sup> Cancellano i dati non più necessari.
- <sup>3</sup> Rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti.
- <sup>4</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

**Art. 55**           Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in Quattro P è di cinque anni al massimo.

**Sezione 11: Disposizioni particolari relative a ISCO**

**Art. 56**           Struttura

ISCO si compone di un archivio di dati che consente di dirigere l'esplorazione radio e l'esplorazione di segnali via cavo, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

**Art. 57**           Contenuto

- <sup>1</sup> Il contenuto di ISCO è retto dall'articolo 56 capoverso 2 LAIn.

<sup>2</sup> In ISCO è possibile creare un riferimento ai dati archiviati presso il SIC risultanti dall'esplorazione radio e dall'esplorazione di segnali via cavo, allo scopo di dirigere i mezzi d'esplorazione, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

<sup>3</sup> Il SIC può archiviare dati in modo automatico in ISCO se tramite procedure e direttive garantisce che hanno una relazione con i compiti di cui all'articolo 6 LAIn.

<sup>4</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 10.

#### **Art. 58** Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 56 capoverso 3 LAIn.

<sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 11.

#### **Art. 59** Controllo della qualità

<sup>1</sup> I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in ISCO verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati di ISCO sono ancora necessarie per dirigere i mezzi d'esplorazione, procedere a verifiche e redigere rapporti.

<sup>2</sup> Cancellano i dati non più necessari concernenti mandati di esplorazione conclusi.

<sup>3</sup> Rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti.

<sup>4</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

#### **Art. 60** Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in ISCO è di cinque anni al massimo dalla conclusione del corrispondente mandato di esplorazione.

### **Sezione 12: Disposizioni particolari relative alla Memoria dei dati residui**

#### **Art. 61** Scopo

<sup>1</sup> La Memoria dei dati residui serve all'archiviazione e alla consultazione dei documenti originali che non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema d'informazione o di memorizzazione.

<sup>2</sup> Il SIC riversa i dati della Memoria dei dati residui di cui necessita per l'adempimento dei compiti, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 capoverso 1, in un sistema d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 e distrugge tali dati nella Memoria dei dati residui. Il SIC può utilizzare i dati personali contenuti nei dati riversati per l'allestimento di un prodotto informativo unicamente se sono stati registrati in IASA SIC o IASA-GEX SIC secondo le disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1 o in GEVER SIC secondo le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 1.

**Art. 62**           Contenuto

<sup>1</sup> Il contenuto della Memoria dei dati residui è retto dall'articolo 57 capoverso 1 LAIn.

<sup>2</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

**Art. 63**           Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 57 capoverso 3 LAIn.

<sup>2</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 12.

**Art. 64**           Controllo a campione

L'organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

**Art. 65**           Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati nella Memoria dei dati residui è di cinque anni al massimo.

**Sezione 13:**

**Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero**

**Art. 66**           Scopo

<sup>1</sup> I sistemi di memorizzazione del SIC servono all'archiviazione, alla consultazione e alla valutazione dei dati con riferimento a casi specifici raccolti nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione secondo l'articolo 26 LAIn e da acquisizioni all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 5 LAIn.

<sup>2</sup> Sono gestiti separatamente dai sistemi d'informazione del SIC.

**Art. 67**           Contenuto

<sup>1</sup> I sistemi di memorizzazione contengono dati concernenti persone fisiche e giuridiche, oggetti ed eventi.

<sup>2</sup> Possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

<sup>3</sup> Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

**Art. 68** Diritti d'accesso

<sup>1</sup> I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 58 capoverso 5 LAIn.

<sup>2</sup> Per ogni operazione secondo l'articolo 12 OAI<sup>14</sup> devono essere disposti diritti d'accesso separati, i quali si applicano a tutti i dati provenienti da misure di acquisizione eseguite in relazione con l'operazione.

<sup>3</sup> I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 13 e sono autorizzati dal SIC per ogni misura di acquisizione.

**Art. 69** Limitazione dell'utilizzazione e obbligo di distruzione

<sup>1</sup> Il SIC può utilizzare o trasmettere dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero soltanto se li ha previamente riversati in IASA SIC nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1.

<sup>2</sup> L'organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se la limitazione dell'utilizzazione e l'obbligo di distruzione secondo l'articolo 58 capoverso 2 LAIn sono rispettati.

**Art. 70** Durata di conservazione

<sup>1</sup> Il SIC cancella i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione che non sono necessari per un procedimento giudiziario o un'operazione in corso:

- a. al più tardi sei mesi dopo la comunicazione della misura alla persona interessata secondo l'articolo 33 capoverso 1 LAIn;
- b. immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente la rinuncia alla comunicazione secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAIn; o
- c. immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente un ricorso contro l'ordine di eseguire la misura.

<sup>2</sup> Se la comunicazione è differita, la cancellazione avviene al più tardi sei mesi dopo la comunicazione.

<sup>3</sup> La durata di conservazione dei dati provenienti da acquisizioni all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 5 LAIn è di tre anni al massimo.

**Sezione 14: Disposizioni finali****Art. 71** Abrogazione di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza dell'8 ottobre 2014<sup>15</sup> sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione;

<sup>14</sup> RS 121.1

<sup>15</sup> [RU 2014 3231]

2. ordinanza del DDPS del 27 luglio 2015<sup>16</sup> concernente i campi di dati e i diritti d'accesso dei sistemi d'informazione ISAS e ISIS.

**Art. 72** Disposizione transitoria concernente il controllo della qualità

<sup>1</sup> I termini previsti negli articoli 20, 27 e 33 concernenti la verifica periodica dei record di dati personali decorrono dal momento della loro registrazione originaria o della loro ultima verifica periodica nei sistemi d'informazione Sicurezza esterna (ISAS) e Sicurezza interna (ISIS) ai sensi dell'articolo 1 lettere a e b dell'ordinanza dell'8 ottobre 2014<sup>17</sup> sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

<sup>2</sup> Le verifiche annuali previste negli articoli 38, 44 e 59 nonché la verifica periodica secondo l'articolo 54 sono eseguite la prima volta nel 2018.

**Art. 73** Disposizione transitoria concernente la durata di conservazione

Le durate di conservazione dei dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 decorrono dal momento della loro registrazione originaria nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza dell'8 ottobre 2014<sup>18</sup> sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

**Art. 74** Disposizioni transitorie concernenti SICant INDEX

Il termine fissato per la migrazione dei dati dagli attuali sistemi d'informazione cantonali in SICant INDEX ai sensi dell'articolo 29 lettere b e c è di un anno. Un diritto di lettura è garantito fino alla conclusione della migrazione.

**Art. 75** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017.

<sup>16</sup> [RU 2015 2685]

<sup>17</sup> [RU 2014 3231]

<sup>18</sup> [RU 2014 3231]

*Allegato I*

(art. 17 cpv. 4, 23 cpv. 4, 30 cpv. 5, 36 cpv. 3, 47 cpv. 4, 62 cpv. 2 e 67 cpv. 3)

**Catalogo comune dei dati personali per i sistemi IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, GEVER SIC, Portale OSINT, Memoria dei dati residui nonché i sistemi di memorizzazione per dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero**

1. Cognome della persona fisica o denominazione della persona giuridica;
2. Nome;
3. Pseudonimo;
4. Data di nascita/Luogo di nascita;
5. Nazionalità;
6. Sesso;
7. Stato civile;
8. Luogo d'origine;
9. Connotati: segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli;
10. Foto;
11. Etnia;
12. Religione;
13. Orientamento politico/ideologico;
14. Professione / formazione / attività / situazione finanziaria;
15. Indirizzo;
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità;
17. Identità di persone di riferimento / familiari, partner commerciali e altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione;
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa;
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione;
20. Informazioni geografiche: SIG, coordinate geografiche;
21. Evento: descrizione;
22. Oggetto: descrizione, numeri;
23. File multimediali: registrazioni video e audio;
24. Dati medici;

25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi;
26. Dati concernenti le coordinate bancarie, numeri di conto.

*Allegato 2*  
(art. 19 cpv. 2 e 26 cpv. 2)

## Diritti d'accesso individuali a IASA SIC e IASA-GEX SIC

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	E
Manager di dati SIC	S
Datapista SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	Z
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Altri collaboratori del SIC che neces- sitano dei dati per adempiere i compiti legali	L
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

### Legenda

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, registrare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Z = leggere, mutare, registrare, cancellare, statistica, audit



*Allegato 3*  
(art. 32 cpv. 2)

## **Diritti d'accesso individuali a INDEX SIC**

### **1. Diritti d'accesso individuali a IASA INDEX**

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Collaboratore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti, Cancelleria federale, Ufficio federale di polizia	L (solo per oggetti)
Collaboratore delle autorità d'esecuzione cantonali	L
Collaboratore Controllo della qualità SIC	L
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Collaboratori del SIC che necessitano dei dati per adempiere i compiti legali	L
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

#### **Legenda**

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

## 2. Diritti d'accesso individuali a SICant INDEX e per la gestione dei mandati/l'archiviazione dei servizi informazioni cantonali (SICant)

Funzione	Accertamenti preliminari	Gestione dei mandati/archiviazione
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A	A
Datatiipista presso un SICant	X	X
Collaboratore SICant	L	-
Collaboratore Sicurezza SIC	S	S
Collaboratore Controllo della qualità SIC	X	X
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A	A
Altri collaboratori del SIC che necessitano dei dati per adempiere i compiti legali	-	L
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L	L

### Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere (oggetti)

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, archiviare, cancellare

*Allegato 4*  
(art. 37 cpv. 2)

## **Diritti d'accesso individuali a GEVER SIC**

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione GEVER	A
Archivista SIC	X
Collaboratore SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	X
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC	A
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

### **Legenda**

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

*Allegato 5*  
(art. 42 cpv. 2)

## **Catalogo dei dati personali in PES**

Tutti i dati personali assolutamente necessari per la presentazione e la valutazione della situazione o per sventare pericoli con mezzi di polizia, in particolare dati concernenti l'identità quali cognome, nome, data di nascita, nazionalità, sesso, connotati, foto e documenti d'identità di persone fisiche e giuridiche coinvolte in un evento o in misure previste o attuate per gestire un evento.

*Allegato 6*  
(art. 43 cpv. 5)

## Diritti d'accesso individuali a PES

Funzione	Riferito a un evento	Periodico	Giornale di picchetto
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A	A	A
Archivista SIC	X	X	X
Autorità secondo l'allegato 3 OAI <sup>19</sup>	E	E	–
Datapisti fedpol	XX	XX	–
Datapista Centro federale di situazione	X	X	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S	S	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S	S	S
Servizi privati e autorità di sicurezza e di polizia estere	E	–	–
Manager di sistema PES	A	A	A
Altri collaboratori del SIC	E	E	E
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L	L	L

### Legenda

- A = diritti d'amministratore
- E = leggere, mutare, archiviare
- L = leggere
- S = leggere, statistica, audit
- X = leggere, mutare, archiviare, cancellare
- XX = leggere, mutare, archiviare, cancellare (cancellare solo dati archiviati da fedpol)

<sup>19</sup> RS 121.1

*Allegato 7*  
(art. 48 cpv. 2)

## **Diritti d'accesso individuali al Portale OSINT**

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC	A
Archivista SIC	X
Collaboratore SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAln	L
Autorità d'esecuzione cantonali	L

### **Legenda**

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, archiviare, cancellare

*Allegato 8*  
(art. 52 cpv. 4)

## **Catalogo dei dati personali in Quattro P**

1. Cognome, nome, data di nascita, nazionalità;
2. Numero del documento d'identità, numero del visto, data di validità;
3. Foto sul documento d'identità;
4. Luogo, data e descrizione del controllo alla frontiera;
5. Sesso;
6. Dati relativi al chip del documento d'identità;
7. Dati relativi al visto.

*Allegato 9*  
(art. 53 cpv. 3)

## Diritti d'accesso individuali a Quattro P

Funzione	Diritti d'accesso
Analista SIC	L
Manager d'applicazione SIC	A
Archivista SIC	X
Collaboratore Servizio degli stranieri SIC	L
Collaboratore Acquisizione in Svizzera e all'estero SIC	L
Collaboratore Centro federale di situazione	L
Collaboratore Servizio specialistico P4 SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

### Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare



*Allegato 10*  
(art. 57 cpv. 4)

## **Catalogo dei dati personali in ISCO**

1. Dati concernenti l'identità quali cognome, nome, data di nascita, nazionalità, sesso, professione, indirizzo;
2. Dati concernenti mezzi di comunicazione e collegamenti di telecomunicazione.

*Allegato 11*  
(art. 58 cpv. 2)

## Diritti d'accesso individuali a ISCO

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	X
Collaboratore Sensori tecnici SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

### Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, archiviare, cancellare

*Allegato 12*  
(art. 63 cpv. 2)

## **Diritti d'accesso individuali alla Memoria dei dati residui**

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	E
Manager di dati SIC	S
Datapista SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	Z
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Altri collaboratori del SIC che neces- sitano dei dati per adempiere i com- piti legali	L
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

### **Legenda**

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, archiviare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, archiviare, cancellare

Z = leggere, mutare, archiviare, cancellare, statistica, audit

*Allegato 13*  
(art. 68 cpv. 3)

### **Diritti d'accesso individuali ai sistemi di memorizzazione per dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero**

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	E
Datapisti o analisti SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAln	L

#### **Legenda**

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, archiviare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, archiviare, cancellare